Sent. N. 20/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.25881 del registro di Segreteria su ricorso originariamente proposto dalla Signora

OMISSIS nata a OMISSIS, il OMISSIS, successivamente deceduta a OMISSIS in data OMISSIS;

giudizio riassunto con memoria depositata il 7.10.2024 dai Signori

1) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. Fisc OMISSIS
2) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. Fisc. OMISSIS
3) OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
4) OMISSISnata a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
5) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
6) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
7) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
8) OMISSIS a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
9) OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS
10) OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS Cod. fisc. OMISSIS

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv.

Elisabetta Mura del Foro di Cagliari (b.mura@legalmail.it), con domicilio eletto in Cagliari, Via Pasquale Cugia n. 1, presso lo studio legale del difensore

avverso

L'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Stefania Sotgia.

Visto il ricorso depositato il 27 dicembre 2022.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 10.10.2025, l'Avv. Elisabetta Mura per i ricorrenti e l'Avv. Alessandro Doa per l'INPS.

FATTO

Alla originaria ricorrente Sig.ra OMISSIS veniva attribuita pensione di reversibilità proveniente dal proprio coniuge, titolare di trattamento previdenziale a decorrere dal OMISSIS, quale ex dipendente dell'Amministrazione OMISSIS.

A seguito del decesso del medesimo, in data OMISSIS, all'interessata è stata liquidata la predetta prestazione, per la quale ha addotto di non avere potuto verificare l'ammontare riferito all'Indennità integrativa speciale e agli aumenti della relativa scala mobile, in quanto inserita in un'unica voce, ai sensi della l. 335 del 1995, così determinandosi un *vulnus* al diritto sulla trasparenza.

Nel ricorso ha rappresentato di essere titolare di altra erogazione INPS e che dovrebbe essere riconosciuta la IIS su entrambi i trattamenti, in particolare sulla pensione di reversibilità, in relazione alla quale tale quota dovrebbe essere pagata per intero, quale misura accessoria, e non in

percentuale rispetto alla pensione originaria.

Tale richiesta è stata avanzata all'Istituto di previdenza con nota del 20.05.2019.

L'interessata ha rilevato come la propria domanda meriti di essere accolta, previa disapplicazione della l. 296 del 2006, che ha determinato il conglobamento della IIS nella complessiva voce pensionistica, alla luce della sentenza OMISSIS del 17.02.2006 (ricorso n. OMISSIS).

In subordine, ha chiesto che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale, per contrasto della norma richiamata con i principi del giusto processo, ai sensi della Costituzione e della OMISSIS.

In conclusione, ha insistito per la riliquidazione delle prestazioni pensionistiche, con il riconoscimento dell'IIS per intero, o almeno nella percentuale del 60%, sulla pensione di reversibilità, e la corresponsione dei relativi arretrati, nonché con la dichiarazione del diritto al cumulo nei due trattamenti percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
In via istruttoria, ha chiesto la nomina di CTU, per la determinazione degli importi oggi calcolati a titolo di IIS e di quelli spettanti sulla scorta del *petitum*, ovvero che sia disposta l'acquisizione della documentazione nei confronti dell'Ente convenuto, concernente la propria posizione pensionistica;

In data 08.07.2023, si è costituito l'INPS, eccependo la prescrizione, per i ratei antecedenti al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, nonché rilevando, nel merito, l'infondatezza della pretesa, poiché, trattandosi di prestazione successiva al 1995, l'IIS è parte integrante della complessiva pensione, con i limiti di parziale incumulabilità

normativamente previsti dall'art. 1, comma 41, della l. 335 del 1995, che avrebbe nella sostanza abrogato l'art. 15 della Legge n.724/1994 sulla scorta dell'interpretazione autentica fornita dalla Legge n.296/2006 (art.1, comma 774).

E' stato in particolare rimarcato come nessuna incidenza, sulla disciplina richiamata, potrebbe spiegare la sentenza OMISSIS evocata dalla ricorrente, ai fini della postulata disapplicazione della disposizione, in quanto la pronuncia avrebbe riguardato una tutela risarcitoria accordata ai soggetti interessati dal mutamento legislativo mentre era pendente il relativo giudizio di cui lo Stato era parte.

In conclusione, è stato chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.

Il giudizio veniva chiamato per l'udienza del 18.7.2023 e rinviato, su concorde volontà delle parti all'udienza del 15.12.2023, a seguito della quale, con Ordinanza n.OMISSIS, il G.U. disponeva l'acquisizione del fascicolo amministrativo, ovvero ogni documento idoneo a conoscere i criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici goduti dall'interessata, allo scopo di ottenere la rappresentazione dei parametri utilizzati ai fini del calcolo della pensione di reversibilità al momento del decesso del coniuge, avuto particolare riguardo alla quota corrispondente all'IIS, anche allo scopo di ottenere dalla ricorrente un chiarimento sui distinti punti di domanda, attraverso la precisa formulazione delle relative richieste di merito.

Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 19.6.2024 e, successivamente, su richiesta della difesa dell'INPS a quella del 4.12.2024.

In data 7.10.2024 il giudizio veniva riassunto dagli eredi della Sig.ra

OMISSIS, deceduta in data 20.12.2023.

A seguito del trasferimento del Giudice Unico originario assegnatario del fascicolo, il giudizio veniva riassegnato dal Presidente della Sez. Giurisdizionale a diverso Giudice Unico e ricalendarizzato, con Decreto di fissazione d'udienza del 19.11.2024, all'udienza del 21.3.2025, successivamente rinviata all'odierna udienza di discussione su richiesta del patrocinatore delle parti ricorrenti.

La documentazione richiesta con l'Ordinanza n. OMISSIS è stata depositata dall'INPS in data 28.5.2024.

Con memoria depositata l'11.3.2025, la difesa delle parti ricorrenti ha evidenziato che dalla documentazione depositata dall'INPS, segnatamente il fascicolo pensionistico della signora OMISSIS, emergerebbe che l'indennità integrativa speciale al momento del riconoscimento della pensione di reversibilità le sarebbe stata attribuita nella misura del 60%.

Accertato che la stessa percepiva la IIS nella misura del 60%, risulterebbe interesse degli attuali ricorrenti insistere affinché si accerti il diritto ad ottenerne il riconoscimento nella misura del 100%, senza conglobazione per i motivi ampiamente illustrati nel ricorso introduttivo.

La difesa formulava quindi le seguenti conclusioni.

- Nel merito, previa disapplicazione della L.269/2006 alla luce della sentenza OMISSIS (ricorso n. OMISSIS), accogliere il ricorso e, per l'effetto dichiarare il diritto della signora OMISSIS a percepire l'indennità integrativa speciale nella sua interezza, cioè come indennità accessoria e non come una percentuale della prestazione originariamente corrisposta al suo defunto marito.

- In via subordinata, nel caso in cui si ritenesse di non poter disapplicare l'art 1 comma 774-775-776 legge finanziaria alla luce della sentenza del 17 febbraio 2022 della Corte europea dei diritti dell'uomo - pronunciata nel caso D'Amico c/Italia (ricorso n. 46586/2014), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale eccependo in contrasto al principio del giusto processo sancito dagli art.11 – 117 Cost e dall'art. 6 CEDU.
- Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici, previa inclusione dell'indennità integrità speciale nel misura intera nella pensione di reversibilità con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e/o accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici, ricalcolando la pensione di reversibilità includendo il 100% dell'indennità integrativa speciale con corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.
- Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese competenze ed onorari del giudizio.

All'odierna udienza di discussione le parti hanno richiamato le difese espletate nel corso del procedimento e hanno concluso in conformità.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il Giudice Unico ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

La pensione di reversibilità attribuita alla OMISSIS è stata liquidata, nel 1999, a seguito del decesso del coniuge.

La materia, all'epoca dei fatti, risultava regolata dall'art.1, comma 41 della Legge n.335/1995, a mente del quale *"La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma.*

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

L'interpretazione autentica della disposizione è stata fornita dall'art.1, comma 774 della Legge n.296/2006, a mente del quale *"L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità".*

Il successivo comma 775 ha inoltre previsto che *"Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici."*

Il comma 776 ha infine disposto formalmente l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, il quale prevedeva originariamente un regime di sostanziale allineamento tra il trattamento previdenziale dell'assicurato e quello di reversibilità.

La pretesa delle parti ricorrenti è quella di ottenere la sostanziale disapplicazione della norma vigente e il riconoscimento della IIS in misura

intera. A sostegno dell'assunto difensivo è stata richiamata la pronuncia OMISSIS pronunciata nel caso D'Amico contro Italia (ricorso n° 46586/2014) che ha dichiarato la violazione dell'art.6 CEDU relativamente all'effetto retroattivo della legge n.269/2006 e che legittimerebbe la disapplicazione della legge o la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto di questa con il principio del giusto processo sancito dagli art. 11 – 117 Cost e dall'art. 6 CEDU.

In realtà, come puntualmente rilevato dall'INPS nella memoria difensiva e come già accertato da questa Sezione Giurisdizionale con la sentenza n. OMISSIS, la pronuncia CEDU ha riguardato il caso in cui l'intervento legislativo (ossia la promulgazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296) era intervenuto mentre era pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti un appello presentato dall'INPDAP avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto il ricorso della ricorrente ritenendo, sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza n. 8/QM del 17 aprile 2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che il nuovo regime previsto dalla legge n. 335/1995 si applicasse soltanto alle pensioni dirette liquidate successivamente all'1.1.1995, con la conseguenza che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, la sentenza della Sezione giurisdizionale Centrale, in conformità alla novella legge, aveva accolto l'appello dell'Istituto Previdenziale ribaltando la decisione di primo grado.

In tale contesto, la CEDU aveva evidenziato che risulta "*precluso al legislatore di promulgare nuove disposizioni retroattive per disciplinare diritti derivanti da leggi in vigore (si veda, per esempio, Anagnostopoulos e*

altri c. Grecia, n. 39374/98, § 19, CEDU 2000 XI)", rilevando che "*il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'articolo 6 precludono - salvo che per imperativi motivi di interesse generale - l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si veda, tra numerosi altri precedenti, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e 9 altri, § 57, CEDU 1999-VII)*" e, di conseguenza che "*Benché le norme di legge in materia di pensioni possano mutare e non si possa fare affidamento su una decisione giudiziaria quale garanzia contro tali modifiche in futuro (si veda Sukhobokov c. Russia, n. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se tali modifiche sono svantaggiose per alcuni beneficiari delle prestazioni previdenziali, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nel processo della decisione giudiziaria (si veda, mutatis mutandis, Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007)*".

Il caso di specie risulta obiettivamente diverso, in quanto non oggetto di alcun contenzioso pendente alla data in cui è intervenuta la disciplina definitiva della materia con l'introduzione dell'art.1, commi 774, 775 e 776 della Legge n.296/2006.

La legittimità costituzionale della disciplina legislativa risulta invero confermata dalla Corte Costituzionale (si vedano le sentenze n. 74 del 2008, n. 228 del 24 giugno 2010, n. 1 del 5 gennaio 2011 e n. 227 del 26 settembre 2014).

Poiché il trattamento pensionistico di reversibilità è stato concesso alla ricorrente dal 1999, e quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della

legge n. 296 del 2006, la l'I.I.S. è stata correttamente liquidata dall'Istituto previdenziale nella misura del trattamento pensionistico in precedenza attribuito al coniuge defunto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, stante la complessità della materia, per disporre la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

Rigetta il ricorso.

Fissa il termine per il deposito della sentenza in 60 (sessanta) giorni.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.

Il Giudice Unico

Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 02/02/2026

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)